Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 26 maggio 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. **1221.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media governativa « M. D'Azeglio » di via Asmara n. 31, in Roma.

N. 1221. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media governativa « M. D'Azeglio » di via Asmara n. 31 in Roma viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 29. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1953, n. **1222.**

Approvazione del nuovo statuto della Società italiana di fisica, con sede in Bologna.

N. 1222. Decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Società italiana di fisica, con sede in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 4. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1953, n. **1223.**

Autorizzazione alla Fondazione « Alessandro Volta », con sede presso l'Accademia nazionale dei Lincei, ad accettare una donazione.

N. 1223. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Alessandro Volta », con sede presso l'Accademia nazionale dei Lincei ed eretta in ente morale con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1450, viene autorizzata ad accettare la donazione di somme varie in titoli dello Stato e denaro liquido, disposta in suo favore dall'Accademia nazionale dei Lincei.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 21. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. **1224.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale femminile di via Goito in Milano.

N. 1224. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale femminile di via Goito in Milano viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 43. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. 1225.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Pio » di Carpi (Modena).

N. 1225. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Pio » di Carpi (Modena) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 38. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. 1226.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « De Felice Giuffrida » di Catania.

N. 1226. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « De Felice Giuffrida » con annessa scuola tecnica statale commerciale di Catania viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 50. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1953, n. 1227.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di via Tosio in Brescia.

N. 1227. Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di via Tosio in Brescia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 45. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954, n. 224.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Codigoro, distretto notarile di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n. 4949, con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Codigoro;

Viste le deliberazioni dei comuni di Codigoro, Mesola, Massafiscaglia, Lagosanto e Migliarino, intese ad ottenere la soppressione del predetto Archivio notarile mandamentale;

Considerato che il medesimo da tempo non svolge più alcuna attività, nè risponde ad una concreta utilità della popolazione di quel mandamento;

Visti i pareri del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del conservatore dell'Archivio notarile distrettuale di Ferrara;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e l'art. 248, ultimo capoverso, del relativo regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Codigoro è soppresso.

Gli atti e documenti attualmente depositati in detto Archivio dovranno essere conservati nell'Archivio notarile distrettuale di Ferrara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1954

EINAUDI

DE PIETRO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 80. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale, dall'innesto con la statale n. 7, presso Massafra, per Masseria Pezzarossa, all'innesto con la statale n. 106, in provincia di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 17 aprile 1952, n. 28, con la quale la Deputazione provinciale di Taranto ha chiesto la classificazione, tra le provinciali, della strada comunale dall'innesto con la statale n. 7 presso Massafra, per Masseria Pezzarossa, all'innesto con la statale n. 106;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 10 novembre 1953, n. 2355;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale dall'innesto con la statale n. 7 presso Massafra per Masseria Pezzarossa, all'innesto con la statale n. 106, in provincia di Taranto, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1954
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 25

(2207)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1953.

Estensione dell'assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali al personale dei Comitati provinciali della caccia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto l'art. 3, lettera *d*) della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato dall'art. 4, lettera *e*) del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147;

Decreta:

Il personale dei Comitati provinciali della caccia, di cui all'art. 82 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è ammesso a fruire delle prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1953

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SALOMONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1954
Registro n. 8 Lavoro e previdenza, foglio n. 68. — BAGNOLI

(2479)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1954.

Gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1953.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, che modifica il terzo comma dell'art. 3 dell'allegato *a*) del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;

Decreta:

Le gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1953 nelle qui appresso indicate zone vinicole, ai fini dell'applicazione del citato art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, vengono stabilite come segue:

Piemonte:
provincie di Cuneo, Asti, Alessandria: 11°;
provincie di Torino, Vercelli, Novara: 10°.

Liguria:
provincie di Genova, La Spezia, Imperia, Savona: 11°.

Lombardia:
provincie di Pavia, Sondrio: 11°;
provincie di Milano, Brescia, Mantova: 10°;
provincie di Bergamo, Como, Cremona, Varese: 10°.

Veneto:
provincie di Gorizia, Verona: 10,5°;
provincie di Bolzano, Trento, Treviso, Vicenza: 10,5°;
provincie di Padova, Venezia, Udine: 11°;
provincie di Belluno, Rovigo: 10°.

Emilia:
provincia di Forlì: 11°;
provincie di Ravenna, Reggio Emilia, Parma, Modena, Bologna, Piacenza: 11°;
provincia di Ferrara: 10°.

Toscana:
provincia di Firenze: 12°;
provincie di Siena, Pistoia, Livorno: 12°;
provincie di Grosseto, Pisa: 11°;
provincie di Arezzo, Lucca, Massa Carrara: 11°.

Marche:
provincie di Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno: 11°.

Umbria:
provincie di Perugia, Terni: 11°.

Lazio:
provincia di Roma: 12°;
provincie di Frosinone, Viterbo: 11,5°;
provincia di Latina: 10,5°;
provincia di Rieti: 10°.

Abruzzi e Molise:
provincie di Chieti, Pescara, Teramo: 12°;
provincie di L'Aquila, Campobasso: 11°.

Campania:
provincie di Napoli, Caserta, Salerno, Benevento: 11°;
provincia di Avellino: 11°.

Lucania:
provincie di Potenza, Matera: 12,5°.

Puglia
provincie di Lecce, Taranto: 14,5°;
provincie di Bari, Brindisi: 14°;
provincia di Foggia: 13°.

Calabria:
provincie di Catanzaro, Reggio Calabria: 14°;
provincia di Cosenza: 12,5°.

Sicilia:
provincia di Trapani: 14,5°;
provincie di Palermo, Siracusa, Ragusa, Messina, Agrigento: 14°;
provincie di Catania, Caltanissetta, Enna: 13°.

Sardegna:
provincie di Cagliari, Sassari: 12°;
provincia di Nuoro: 12,5°.

Roma, addì 27 gennaio 1954

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MEDICI

Il Ministro per le finanze
ZOLI

(2480)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1954.

Disciplina fitosanitaria dell'esportazione dei garofani.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge, approvato con il regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio successivo, registro n. 13, foglio n. 134, con il quale vennero, tra l'altro, dettate norme riguardanti l'esportazione all'estero dei garofani:

Ritenuta l'opportunità di dettare ulteriori norme intese a disciplinare l'esportazione predetta;

Udito il Comitato tecnico per la difesa contro le malattie delle piante;

Sentito il parere del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero dell'industria e commercio e del Ministero dei trasporti;

Decreta:

Le partite di garofani, destinate all'estero e spedite con qualsiasi mezzo, debbono essere accompagnate da un certificato fitopatologico attestante la immunità da Tortrix pronubana e da altri insetti pericolosi e diffusibili.

Le spedizioni e l'esportazione dei garofani restano, pertanto, subordinate al rilascio e all'esibizione del certificato predetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1954

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1954
Registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 143. — PALADINI

(2481)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1954.

Chiusura della gestione di liquidazione dell'Organizzazione Italiana del Lavoro (O.I.L.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1949, n. 594, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 5 settembre 1949, relativa alla liquidazione, per conto dello Stato, dell'Organizzazione Italiana del Lavoro e alla nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il commissario liquidatore in data 3 giugno 1953 ha depositato, nell'interesse dei terzi, presso il Ministero del tesoro il bilancio di liquidazione dell'Organizzazione Italiana del Lavoro chiuso al 31 marzo 1953;

Considerato che di tale deposito è stata data notizia con apposito comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 21 luglio 1953 e che con lo stesso comunicato sono stati invitati tutti coloro che avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati e che gli atti della gestione della Organizzazione Italiana del Lavoro sono stati consegnati per tutti gli effetti all'Intendenza di finanza di Milano dal commissario liquidatore;

Vista la nota n. 2083 dell'11 giugno 1952, con la quale il commissario liquidatore ha rimesso al Ministero del tesoro, per l'ulteriore corso, le pratiche rimaste in sospeso per giudizi in corso;

Vista la lettera in data 29 marzo 1954 del commissario liquidatore con la quale, tenuto conto delle variazioni verificatesi dalla data del 31 marzo 1953 al 10 marzo 1954, vengono comunicate le seguenti risultanze finali:

REALIZZI		
Rendite	L.	88.612.162
Sopravvenienze attive	»	640.832
Totale . . .	L.	89.252.994
EROGAZIONI		
Spese	L.	9.870.756
Sopravvenienze passive	»	37.207.236
Totale . .	L.	47.077.992
Avanzo	»	42.175.002
Totale . . .	L.	89.252.994

Considerato che il commissario liquidatore ha versato nelle Casse dello Stato la somma liquida disponibile di L. 39.990.155 e che le pratiche per il recupero del credito di L. 2.184.847 concernente liti pendenti sono state consegnate al Ministero del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione dell'Organizzazione Italiana del Lavoro è chiusa.

Art. 2.

Sono approvate le risultanze finali di bilancio della gestione liquidatoria dell'Organizzazione Italiana del Lavoro (O.I.L.) alla data 10 marzo 1954 presentate dal commissario liquidatore dalle quali risulta un avanzo di L. 42.175.002.

Art. 3.

Il Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale per gli affari economici curerà l'ulteriore trattazione e definizione delle pratiche di cui nelle premesse.

Roma, addì 2 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

(2391)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1954.

Istituzione della Sottosezione di archivio di Stato di Vibo Valentia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la domanda presentata dal sindaco di Vibo Valentia, nella quale sono date esplicite garanzie circa le spese per i locali, scaffalature, personale e quant'altro occorrente per il funzionamento della istituenda Sottosezione di archivio di Stato;

Sentito il parere del Prefetto di Catanzaro;

Sentito il parere del Soprintendente archivistico di Napoli;

Vista l'adesione del Ministro per la grazia e giustizia circa il versamento degli atti notarili anteriori al 1853, esistenti presso l'Archivio notarile distrettuale di Vibo Valentia;

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi del regno;

Decreta:

1. E' istituita a Vibo Valentia a decorrere dal 1° giugno 1954 la Sottosezione di archivio di Stato per la conservazione degli atti del locale Archivio notarile distrettuale anteriori al 1853, e dell'Archivio storico comunale.

Alla predetta Sottosezione potranno essere depositati, previo parere favorevole della Soprintendenza archivistica di Napoli, anche gli atti delle Magistrature giudiziarie e Amministrazioni statali e degli enti morali diversi cessati del distretto di Vibo Valentia.

2. La vigilanza della Sottosezione è affidata al direttore della Sezione di archivio di Stato di Catanzaro al quale competerà di vistare tutti gli atti rilasciati, dopo averli riconosciuti regolari in ordine alla liquidazione dei diritti di archivio.

3. - La Sottosezione dovrà osservare le norme di legge e regolamento vigenti per gli archivi di Stato e gli ordini di servizio dell'organo di vigilanza.

4. Il Ministero fornirà alla Sottosezione i registri di rendiconto e i bollettari per la riscossione dei diritti di archivio, i quali vanno versati, ogni quindici giorni, al competente Ufficio del registro.

5. - L'organo preposto alla vigilanza, ove riscontri inosservanza di norme legislative, regolamentari o di servizio da parte del direttore o degli addetti alla Sottosezione, ne deve riferire al Ministero dell'interno ed all'Amministrazione comunale, che è tenuta ad eliminare in breve termine gli inconvenienti segnalati.

6. Si procederà alla revoca del presente decreto di istituzione in seguito a domanda del comune di Vibo Valentia o per grave persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e documenti o inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento e di servizio.

In tale caso gli atti e i documenti della Sottosezione saranno trasferiti nella Sezione di archivio di Stato di Catanzaro, quando questa sarà istituita, o in altra Sezione di archivio di Stato designata dal Ministero dell'interno.

7. - Il direttore della Sottosezione sarà nominato dall'autorità comunale di Vibo Valentia previo nulla osta del Soprintendente archivistico di Napoli e dovrà possedere i requisiti di cui al secondo capoverso dell'art. 20 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, o almeno fornire garanzie di poter conseguire i predetti requisiti entro due anni dalla nomina in ruolo.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 aprile 1954

p. *Il Ministro*: Russo

(2167)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1954.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), ente di diritto pubblico con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, che ha istituito, fra l'altro, l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), ente di diritto pubblico con sede in Roma;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1952 che ha approvato lo statuto del predetto Istituto;

Vista la legge 22 dicembre 1953, n. 955, che ha attribuito, fra l'altro, nuovi compiti, al predetto Istituto;

Vista la delibera del Consiglio generale dell'Istituto, in data 22 dicembre 1953, che ha proposto varie modifiche allo statuto dell'Ente medesimo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), ente di diritto pubblico con sede in Roma.

Lo statuto, composto di n. 23 articoli, risulta dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato statuto saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1954

Il Ministro per il tesoro
Gava

Il Ministro per l'industria e commercio
Villabruna

Statuto di Mediocredito

Art. 1.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

L'Istituto, abilitato ad operare nel territorio nazionale, ha sede legale e direzione in Roma.

Art. 2.

L'Istituto provvede al finanziamento degli Istituti ed Aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine, designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Gli Istituti e le Aziende di cui al comma precedente possono operare con l'Istituto, al fine di conseguire l'integrazione delle proprie disponibilità finanziarie per operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie, destinate al rinnovo, all'ampliamento od alla costruzione di impianti industriali, nonchè per operazioni di credito a medio termine nascenti da esportazioni relative a forniture speciali di cui alla legge 22 dicembre 1953, n. 955.

Art. 3.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 100 miliardi.

Esso è composto:

a) da 15 miliardi di cui alla lettera a) dell'art. 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

b) da 45 miliardi di cui alla lettera b) dello stesso art. 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

c) da 40 miliardi di cui all'art. 24 della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

Gli importi di cui alle lettere b) e c) saranno provveduti mediante trasferimento al Mediocredito delle somme nette derivanti dai rimborsi che affluiscono al Tesoro dello Stato, per capitali e interessi, sui crediti concessi a norma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258.

Art. 4.

Per lo svolgimento della sua attività, l'Istituto si vale dei seguenti mezzi:

a) fondo di dotazione di cui all'articolo precedente;

b) ricavato di prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio lo autorizzi a contrarre direttamente.

E' fatto divieto all'Istituto di raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma.

Nelle more di realizzo dei crediti di cui all'art. 3 della citata legge 18 aprile 1950, n. 258, e nei limiti dell'importo di 40 miliardi destinato alle operazioni di cui alla legge 22 dicembre 1953, n. 955, il Mediocredito potrà utilizzare, in via transitoria, altre sue disponibilità finanziarie ovvero potrà contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con enti assicurativi e previdenziali e con istituzioni finanziarie estere. All'uopo esso può cedere gli effetti ricevuti dal risconto, munendoli della sua girata, ovvero può costituirli in pegno può inoltre costituire in ulteriore pegno gli effetti ricevuti a garanzia delle anticipazioni di cui alla lettera e) dell'art. 5; esso può infine cedere o costituire in pegno i crediti verso il Tesoro dello Stato di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Istituto può compiere le seguenti operazioni con gli Istituti e le Aziende di cui all'art. 2:

a) riscontare gli effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine a favore di medie e piccole imprese industriali;

b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come al paragrafo a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;

c) assumere, da solo o in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali emessi anche in serie speciali dagli Istituti e dalle Aziende di cui all'art. 2, in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole industrie, con facoltà di successive alienazioni;

d) riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni relative a forniture speciali;

e) concedere anticipazioni contro costituzione in pegno, ai sensi dell'art. 23 della legge cambiaria, di effetti relativi ai crediti nascenti dalle esportazioni suddette.

Le singole operazioni di cui al paragrafo a) e quelle di finanziamento di cui al paragrafo b) non potranno avere durata superiore ai due anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese industriali.

Relativamente alle operazioni di cui alle lettere d) ed e) non vigono per Mediocredito le limitazioni di cui al secondo comma dell'art. 17 ed al quarto comma dell'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949: e gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 19 della stessa legge, sono autorizzati ad effettuare lo sconto di effetti concernenti le esportazioni relative a forniture speciali, anche se non previsto dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che gli istituti e le aziende di credito possono concedere ad ogni singola impresa, nonchè le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa, operare.

Le operazioni di cui alle lettere d) ed e) possono essere effettuate senza l'osservanza delle condizioni di cui al comma seguente, per le esportazioni verso Stati con moneta convertibile o verso Stati appartenenti ad aree monetarie con moneta trasferibile, indicati dal Ministero del commercio con l'estero.

In tutti gli altri casi le operazioni possono essere effettuate alla condizione che i Governi degli Stati importatori abbiano autorizzato le forniture ed abbiano assunto impegno di autorizzare il trasferimento delle somme dovute in conto capitali interessi ed accessori, tramite i conti previsti dagli accordi di pagamento con l'Italia, secondo l'ordine dei versamenti; e, per l'ipotesi che alle scadenze dei crediti non esistano accordi di pagamento con l'Italia, abbiano assunto l'impegno di non limitare la spendibilità delle somme pagate dall'importatore, in conto capitali interessi ed accessori nell'acquisto di merci e servizi da destinarsi all'esportazione.

Le operazioni di cui alle lettere d) ed e), possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordata dagli esportatori nazionali agli importatori esteri e non possono avere la durata superiore ai quattro anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano.

La durata delle dilazioni di pagamento concesse dagli esportatori nazionali agli importatori esteri si calcola dal momento della spedizione dei materiali oggetto del finanziamento, come attestato dai documenti di spedizione e doganali. Quando, secondo le consuetudini commerciali, trattisi di forniture che normalmente sarebbero pagate a rate anche durante il loro approntamento, le dilazioni di pagamento per la durata massima di quattro anni decorreranno da ciascuna delle scadenze rateali suddette.

E' fatto divieto all'Istituto di effettuare direttamente operazioni di finanziamento alle imprese industriali.

Art. 6.

I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 5 non potranno eccedere il 75% di ciascun finanziamento effettuato dagli istituti e dalle aziende di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Essi sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti riscontati espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il giorno in cui si effettua l'operazione di risconto. Alla scadenza degli effetti riscontati, od anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al « Mediocredito » è calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ad ogni finanziamento compiuto dagli Istituti ed Aziende di cui all'art. 2 passano di diritto all'Istituto per effetto delle operazioni di cui agli articoli precedenti.

La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'art. 1264 del Codice civile.

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio generale;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei sindaci.

Art. 8.

Il Consiglio generale si compone di quindici membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro e designati

a) cinque, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

b) sette, dal Ministro per il tesoro, dei quali: tre indicati dall'Associazione bancaria italiana, due dall'Associazione nazionale fra le casse di risparmio italiane, due dall'Associazione nazionale fra le banche popolari italiane;

c) tre, dal Ministro per l'industria e commercio, su indicazione delle Camere commercio industria e agricoltura.

Il Consiglio generale elegge il proprio presidente, scegliendolo tra i membri di cui al paragrafo a)

Per la validità della elezione del presidente, da farsi inizialmente, nella prima riunione del Consiglio generale, e, successivamente, ogni triennio, è richiesta la presenza di almeno dodici membri ed il voto favorevole della maggioranza assoluta di essi.

Il Consiglio generale elegge altresì, con la stessa procedura, uno dei propri componenti che dovrà sostituire il presidente del Consiglio generale in caso di assenza o impedimento, scegliendolo tra i membri di cui al paragrafo a).

I componenti il Consiglio generale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di vacanza le nuove nomine, da farsi ai sensi del presente articolo, hanno effetto al compimento del triennio.

Le funzioni di segretario del Consiglio generale, quando non siano affidate ad un membro del Consiglio stesso, vengono attribuite ad un funzionario dell'Istituto designato dal Consiglio.

Art. 9.

Il Consiglio generale viene convocato dal proprio presidente mediante lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio di ciascun consigliere. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con telegramma spedito due giorni prima e indicante, in forma sintetica, la materia da trattare.

Il Consiglio generale è convocato in sessione ordinaria almeno ogni trimestre.

In sessione straordinaria il Consiglio generale può essere convocato per deliberazione del Consiglio di amministrazione, o del Collegio dei sindaci o per invito dell'organo di vigilanza di cui all'art. 22, oppure su richiesta di almeno otto componenti.

Per la validità delle adunanze del Consiglio generale occorre l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

Il presidente del Consiglio di amministrazione interviene alle riunioni del Consiglio generale.

Le deliberazioni, consacrate a verbale da trascriversi in apposito libro, sono adottate a maggioranza assoluta esclusi gli astenuti, in caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Il segretario del Consiglio redige il verbale di ciascuna riunione, che è firmato dal presidente e dal segretario stesso.

Art. 10.

I membri del Consiglio generale non possono appartenere al Consiglio di amministrazione ed alla Direzione degli Istituti esercenti il credito a medio termine di cle all'art. 2.

Ai dipendenti dello Stato possono essere affidate le funzioni di sindaco.

Le funzioni dei componenti il Consiglio generale sono gratuite, ai membri residenti fuori Roma, spetta, oltre il rimborso delle spese di viaggio, una diaria nella misura che sarà stabilita dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La qualità di componente il Consiglio generale è incompatibile con qualsiasi altra carica od ufficio dell'Istituto, fatta eccezione per la carica di consigliere di amministrazione.

Art. 11.

Spetta al Consiglio generale:

a) fissare, in conformità dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che lo Istituto è abilitato a compiere;

b) stabilire, annualmente, la percentuale massima di finanziamento, che può essere concessa a ciascuno degli Istituti ed Aziende di cui all'art. 2 e che dovrà essere fissata in relazione anche del volume dei crediti a medio termine complessivamente concessi da ciascuno dei predetti Istituti ed Aziende di credito a favore di medie e piccole imprese industriali;

c) designare quattro membri del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 12;

d) designare, ogni triennio, due sindaci effettivi ed uno supplente ai sensi dell'art. 16;

e) approvare il bilancio dell'Istituto entro il 30 aprile di ogni anno;

f) fissare annualmente gli emolumenti ai membri del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e dei Comitati tecnici;

g) deliberare le modifiche al presente statuto, su proposta del Consiglio di amministrazione, da approvare ai sensi del successivo art. 22;

h) eleggere uno dei propri membri per la sostituzione del presidente del Consiglio generale in caso di temporanea assenza od impedimento.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il tesoro e per la industria e il commercio, e designati:

a) uno dai Ministri anzidetti, il quale assume la funzione di presidente del Consiglio di amministrazione;

b) quattro dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti.

I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati. In caso di vacanza, si applicano le norme per la sostituzione dei membri del Consiglio generale.

Ai consiglieri di amministrazione si applicano le incompatibilità stabilite per i membri del Consiglio generale.

Un consigliere di amministrazione, designato dal Consiglio medesimo, sostituisce il presidente in caso di temporanea assenza od impedimento.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione, quando non siano affidate ad un membro del Consiglio stesso, vengono attribuite ad un funzionario dell'Istituto designato dal Consiglio.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal proprio presidente con le modalità di cui al primo comma dell'art. 9.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione da consacrarsi a verbale da trascriversi in apposito libro, si prendono a maggioranza assoluta; in caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce, in quelle segrete la proposta si intende respinta.

Il segretario del Consiglio redige il verbale di ciascuna riunione. Il verbale, trascritto in apposito libro, è firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione dell'Istituto che non siano riservati al Consiglio generale.

Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione:

a) autorizzare le singole operazioni di cui all'art. 5;

b) dare comunicazione al Consiglio generale delle operazioni effettuate;

c) stabilire i saggi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni, previa approvazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nei casi nei quali le operazioni stesse rientrino nelle categorie previste alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 5;

d) proporre al Consiglio generale le modifiche al presente statuto;

e) approvare le norme regolamentari riguardanti le operazioni ed i servizi dell'Istituto;

f) predisporre entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio ed il conto economico nonchè le relazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale;

g) nominare, su designazione del proprio presidente, il direttore generale dell'Istituto e determinare le condizioni di impiego;

h) nominare e revocare, su proposta del Direttore generale, il personale strettamente necessario fissandone le condizioni di impiego;

i) designare il funzionario che sostituisce il direttore generale in caso di assenza od impedimento;

l) eleggere uno dei propri membri per la sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione, in caso di temporanea assenza od impedimento;

m) deliberare l'eventuale costituzione di Comitati tecnici e fissare le norme per l'organizzazione ed il finanziamento di essi.

Le facoltà di cui al presente articolo non sono delegabili neppure in caso di urgenza.

Art. 15.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

Egli autorizza la cancellazione di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia, in qualunque forma concessa, nonchè la surrogazione in favore di terzi quando il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto, oppure quando le predette cancellazioni o surrogazioni siano subordinate alla integrale estinzione del credito.

Di fronte ai terzi, ai conservatori dei registri immobiliari ed a qualsiasi autorità la firma del consigliere di amministrazione che sostituisce il presidente del Consiglio di amministrazione costituisce prova legale della sua assenza od impedimento.

Art. 16.

Il Collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e di due supplenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro e per la industria e commercio, e designati:

a) uno dalla Corte dei conti, che ha la funzione di presidente;

b) due dal Consiglio generale dell'Istituto ai termini dell'art. 11, scelti tra gli iscritti negli albi professionali;

c) uno dal Ministro per il tesoro;

d) uno dal Ministro per l'industria e commercio.

I due sindaci supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale, scelto con il criterio di cui sopra, ed uno dal Ministro per il tesoro.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati; essi esercitano le loro funzioni secondo le norme del Codice civile.

Art. 17.

Il direttore generale è nominatc dal Consiglio di amministrazione, su designazione del proprio presidente; la scelta deve essere fatta tra persone che abbiano svolto funzioni direttive in istituti od aziende di credito.

Il direttore generale ha alle sue dipendenze tutto il personale, sorveglia e regola il funzionamento dei servizi; provvede all'istruttoria delle richieste di finanziamento e dispone gli accertamenti relativi; provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione; firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi d'incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e di altri titoli all'ordine e le quietanze, la cessione di effetti cambiari al risconto od in garanzia.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore generale viene sostituito da un funzionario designato dal Consiglio di amministrazione; di fronte a terzi ed a qualsiasi autorità, la firma del funzionario che sostituisce il direttore generale costituisce prova legale della sua assenza o impedimento.

Il direttore generale assiste, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Le disponibilità liquide sono tenute in un conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Art. 19.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 1953.

Gli utili netti della gestione sono accantonati in un fondo di riserva, il quale deve essere investito in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato; i relativi interessi vanno in aumento del fondo di riserva.

Le perdite nette d'esercizio, ad avvenuta approvazione del bilancio dal quale risultano, sono portate a riduzione del fondo di riserva di cui al comma precedente e, qualora in esso non trovino totale copertura, sono per la differenza riportate a nuovo.

Art. 20.

Quando fossero accertate perdite che assorbissero, oltre al fondo di riserva eventualmente costituito, più di un terzo del fondo di dotazione dell'Istituto, quale risulta alla stessa data di accertamento delle perdite, il Consiglio generale dovrà darne comunicazione ai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio perchè sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, siano adottati i provvedimenti del caso.

Art. 21.

Ai sensi dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 949, alle operazioni effettuate dall'Istituto, nonchè a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono estese le agevolazioni tributarie di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Sono estesi all'Istituto i benefici in materia di tasse sugli affari e di imposta di ricchezza mobile previsti nel secondo e nel terzo comma del predetto art. 6.

Sono estese alle operazioni effettuate dall'Istituto in dipendenza di quanto disposto dagli articoli 20 e 25 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, nonchè a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, le agevolazioni tributarie di cui al primo e secondo comma dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 949. Vigono, anche per le operazioni di finanziamento alle esportazioni di forniture speciali previste dalla legge 22 dicembre 1953, n. 955, ed effettuate dagli Istituti regionali di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, nonchè dagli Istituti di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, le facilitazioni fiscali disposte dall'art. 6 della predetta legge 22 giugno 1950, n. 445.

Art. 22.

L'Istituto è sottoposto a vigilanza ai sensi dell'art. 41 del regio decreto-legge del 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme modificatrici ed integratrici.

Art. 23.

Le modifiche al presente statuto sono approvate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'industria e commercio
VILLABRUNA

(2360)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1954.

Proroga del termine per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per l'anno 1954.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 4 e 5, lettera *a*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33;

Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1954, n. 32(04)5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33 del 10 febbraio 1954, relativo alla denuncia degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) ed al versamento del diritto di statistica dovuto;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine stabilito dal suddetto decreto Ministeriale 27 gennaio 1954;

Decreta:

Il termine stabilito dall'art. 1, primo comma, del decreto Ministeriale 27 gennaio 1954, n. 32(04)5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33 del 10 febbraio 1954, per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per l'anno 1954, è prorogato al 30 settembre 1954.

Roma, addì 10 maggio 1954

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1954
Registro n. 48 bilancio Trasporti, foglio n. 76. — LA MICELA

(2478)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 420 del 18 maggio 1954. - Sovraprezzi per la energia impiegata nella produzione di vapore con caldaie elettriche.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 420 del 18 maggio 1954, ha adottato la seguente decisione:

Sovraprezzi per la energia impiegata nella produzione di vapore con caldaie elettriche.

Facendo riferimento a quanto già consentito con il provvedimento n. 371 dell'8 giugno 1953, a decorrere dal 1° giugno e fino al 30 settembre 1954, è ripristinata la esenzione dal pagamento del sovraprezzo termico per l'energia utilizzata nei processi industriali elettrotermici stagionali per la produzione di vapore mediante caldaie elettriche di almeno 100 kW di potenza.

E' altresì consentita, per le suddette forniture e per lo stesso periodo di tempo, l'applicazione del sovraprezzo ridotto di L. 0,25 per kWh previsto dal provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 per le forniture occasionali di energia elettrica.

Le imprese, che effettuano forniture di energia elettrica per i processi di cui sopra, sono tenute a farne denuncia alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche entro dieci giorni dall'inizio di ciascuna fornitura.

La denuncia deve contenere: l'indicazione della ragione sociale dell'utente; l'ubicazione dello stabilimento a cui l'energia viene fornita; la potenza installata nelle caldaie elettriche alimentate; i limiti di potenza entro i quali è prevista la fornitura; il prezzo unitario, la data di inizio e la presumibile durata della fornitura stessa.

La denuncia deve essere completata con una dichiarazione dell'utente che attesti che l'energia di cui alla denuncia viene effettivamente impiegata per la produzione di vapore mediante caldaie elettriche.

In caso di sospensione o di cessazione della fornitura, l'impresa fornitrice deve darne comunicazione alla Cassa conguaglio non oltre dieci giorni dalla data di sospensione o cessazione.

L'eventuale ripresa della fornitura stessa, sempre nel periodo di tempo sopra stabilito, deve essere denunciata nel termine prescritto di dieci giorni e con le modalità di cui sopra.

Al termine di ciascuna fornitura, l'impresa fornitrice, nel darne comunicazione alla Cassa conguaglio, dovrà fornire i dati concernenti i vari periodi di fornitura e le relative potenze messe a disposizione, nonchè l'energia assorbita dall'utente.

(2485)

Provvedimento n. 421 del 18 maggio 1954
Tariffe dell'energia elettrica

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 421 del 18 maggio 1954, ha adottato le seguenti decisioni:

I) *Società an. idroelettrica Smurra Rossano Calabro.*

In deroga alle norme contenute nella circolare del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 29 luglio 1947) ed alle disposizioni richiamate nel cap. VI del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 21 gennaio 1953), la Società an. idroelettrica Smurra, con sede in Rossano Calabro (Cosenza), esercente le centrali idroelettriche di Castellaccio, Puntadura e Sullacca, è autorizzata a praticare, soltanto nei confronti dei propri utenti distributori, un'ulteriore maggiorazione di L. 0,80 a kWh ai prezzi risultanti dall'applicazione del sovraprezzo del 2300% — autorizzati con il provvedimento n. 101 dell'11 agosto 1948 — sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

La suddetta maggiorazione si applica all'energia ritirata dagli utenti distributori dopo le ore zero del giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Fino a diversa disposizione, i distributori, ai quali si applica la suddetta maggiorazione, sono tenuti ad osservare, nei confronti dei loro utenti, i prezzi, le tariffe e le altre norme contenuti nel surrichiamato provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 e nei provvedimenti successivi.

II) *Tariffe dell'energia elettrica nelle isole di Ischia e di Procida* (Napoli).

A parziale modifica della deliberazione n. 67 del 30 dicembre 1952 adottata dal Comitato provinciale prezzi di Napoli e pubblicata, sotto il n. 3952, nel Foglio annunzi legali della Provincia n. 59 del 21 gennaio 1953, con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° giugno 1954 ed afferenti a consumi effettuati in prevalenza successivamente a tale data, si stabilisce quanto segue:

a) la Società per azioni ing. Gasparini & C., con sede in Napoli, è autorizzata ad applicare le seguenti tariffe per forniture di energia elettrica nelle isole d'Ischia (comuni di Ischia, Casamicciola, Barano d'Ischia e Lacco Ameno) e di Procida:

illuminazione privata, L. 52 al kWh;
forza motrice ed usi elettrodomestici L. 34 al kWh;

b) l'Azienda elettrica di Forio d'Ischia ingg. Simeoni e Zappi è autorizzata ad applicare le seguenti tariffe per forniture di energia elettrica nei comuni di Forio d'Ischia e Serrara Fontana:

illuminazione privata, L. 73 al kWh;
forza motrice ed usi eletrodomestici, L. 60 al kWh;

c) restano immutate le altre disposizioni contenute nella deliberazione surrichiamata del Comitato provinciale prezzi di Napoli;

d) le tariffe autorizzate alle predette aziende vengono riconosciute come costi effettivi di produzione soltanto ai fini della determinazione delle quote d'integrazione, spettanti alle aziende stesse, in conseguenza dell'applicazione dei provvedimenti n. 348 del 20 gennaio 1953 e successivi, confermandosi l'obbligo per i predetti distributori di osservare, nei confronti dei propri utenti, i prezzi, le tariffe e le altre norme contenuti nei richiamati provvedimenti.

III) *Centrale elettrica Sant'Elia del dott. Antonio Del Pizzo - Tramonti* (Salerno).

A parziale deroga delle disposizioni contenute nel cap. VI del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, la ditta Centrale elettrica Sant'Elia del dott. Antonio del Pizzo di Tramonti con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° giugno 1954 ed afferenti a consumi effettuati in prevalenza successivamente a tale data, è autorizzata ad applicare le seguenti tariffe per forniture di energia elettrica effettuate nel comune di Tramonti (Salerno):

illuminazione privata, L. 50 al kWh;
forza motrice ed usi elettrodomestici, L. 45 al kWh.

I prezzi per le altre forniture, i minimi garantiti, il nolo per i contatori e gli altri diritti fissi restano confermati nella misura legalmente praticata al 31 gennaio 1953.

Sulle nuove tariffe come sopra autorizzate, con la stessa decorrenza, si applicano, nei confronti degli utenti e della ditta stessa, le norme contenute nei provvedimenti n. 348 del 20 gennaio 1953 e successivi.

(2486)

Provvedimento n. 422 del 18 maggio 1954. - Contributo integrativo per l'energia elettrica prodotta con nuovi impianti: contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1953.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 422 del 18 maggio 1954, ha adottato la seguente decisione:

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti Misura del contributo definitivo per l'anno 1953 (I elenco).

In applicazione dei provvedimenti n. 348 del 20 gennaio 1953 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1953) e n. 354 del 23 febbraio 1953 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1953), il Comitato interministeriale dei prezzi, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito per gli impianti appresso indicati la misura del contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1953.

La Cassa conguaglio tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sull'energia prodotta dagli impianti stessi, quale risulta dalle comunicazioni degli Uffici

tecnici imposte di fabbricazione (UTIF), ai sensi del citato provvedimento n. 354, tra la data della prima lettura dei contatori e quella più vicina al 31 dicembre 1953.

Dalla produzione di cui sopra vanno detratti i consumi interni ed i sottendimenti precisati per ogni impianto.

All'atto del pagamento dei contributi saranno detratti gli acconti già corrisposti dalla Cassa conguaglio tariffe elettriche a norma dei precedenti provvedimenti.

Società idroelettrica Alto Veneto:
impianto Valmontina (1949-1952). L. 2,18 al kWh sull'energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 2.500 per consumi interni.

Società impianti idroelettrici Bassano del Grappa:
impianto San Gaetano di Vastagna (1951) L. 2,60 al kWh sull'energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 8.380 per consumi interni.

Società meridionale di elettricità:
impianto Pescara 2° salto (1950). L. 0,1109 al kWh sulla energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 528.390 per consumi interni.

Società meridionale di elettricità:
impianto Rocca d'Evandro (1953) L. 2,60 al kWh sulla energia prodotta dal 12 settembre al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 111.828 per consumi interni.

Società idroelettrica Medio Piave :
impianto Caorame-Stien (1950-1951): L. 2,4806 al kWh sull'energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 1.865.731 per consumi interni.

Società elettrica Selt-Valdarno:
impianto Nera Montoro (1949): L. 0,2467 al kWh sulla energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 377.674 per consumi interni.

Società elettrica di Valle Camonica:
impianto Lanico 2° salto (1951-1952): L 2,60 al kWh sulla energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 73.330 per consumi interni.

Società elettrica di Valle Camonica:
impianto Lanico 1° salto (1952-1953) L. 2,60 al kWh sulla energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 25.345 per consumi interni e kWh 6.534 per sottendimenti.

Società Trentina di elettricità.
impianto Sant Antonio (1951-1952): L. 2,60 al kWh sulla energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 625.100 per consumi interni e kWh 29.107 per sottendimenti.

Società P. Zanini di M. Cavazzani:
impianto Cogollo del Cengio (1951). L. 2,60 al kWh sulla energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 46.827 per consumi interni e kWh 500.000 per sottendimenti.

(2487)

Provvedimento n. 423 del 18 maggio 1954. - Contributo integrativo alla energia prodotta con nuovi impianti: primo acconto (seguito circolare n. 408 del 26 febbraio 1954).

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 423 del 18 maggio 1954 ha adottato la seguente decisione:

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti (VI elenco dei primi acconti seguito circolare n. 408 del 26 febbraio 1954).

In applicazione dei provvedimenti n. 348 del 20 gennaio 1953 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1953) e n. 354 del 23 febbraio 1953 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1953), il Comitato interministeriale dei prezzi, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha disposto la corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, di un acconto alle seguenti aziende sul contributo relativo all'anno 1953, acconto commisurato alla energia prodotta dai nuovi impianti appresso elencati nel periodo dalla data della prima lettura dei contatori di centrale alla data della lettura più vicina a quella terminale indicata per ciascun impianto.

L'acconto viene calcolato, se non diversamente precisato, con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto alla produzione complessiva degli impianti nel periodo suddetto, quale risulta dalle comunicazioni inviate dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (UTIF), ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953.

La misura del contributo unitario definitivo spettante ai sensi del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 sarà stabilita, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con successivo provvedimento.

Società idroelettrica Saglianese:
centrale termica Sagliano Micca: L. 1,50 a kWh per il periodo dal 28 settembre al 31 dicembre 1953.

Società elettrica Prizzese:
centrale termica Cicirello: L. 1 a kWh per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 1953.

Società cotonificio Udinese:
impianto idroelettrico Barbeano: L. 1 a kWh per il periodo dal 16 novembre al 31 dicembre 1953.

Azienda comunale elettricità ed acque:
impianto idroelettrico di Orte: L. 1,30 a kWh per il periodo dal 16 dicembre al 31 dicembre 1953.

Società Edison:
centrale termica Emilia: L. 1,15 a kWh per il periodo dal 1° febbraio al 31 ottobre 1953.

Società Larderello:
centrale geotermoelettrica Secolo: L. 0,50 a kWh per il periodo dal 30 aprile al 31 ottobre 1953.

(2488)

Provvedimento n. 424 del 18 maggio 1954. - Contributo integrativo alla energia elettrica prodotta con nuovi impianti: acconto bimestre novembre-dicembre 1953.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 424 del 18 maggio 1954 ha adottato la seguente decisione:

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti Ulteriore acconto (III elenco).

A seguito dei provvedimenti n. 388 dell'11 novembre 1953 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 26 novembre 1953), n. 393 del 25 novembre 1953 (*Gazzetta Ufficiale* n 279 del 4 dicembre 1953), n. 401 del 29 dicembre 1953 (*Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1954), n. 406 del 9 febbraio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1954), n. 408 del 26 febbraio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n 54 del 6 marzo 1954), n. 409 del 26 febbraio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1954) e n. 412 del 29 marzo 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 1954), il Comitato interministeriale dei prezzi ha disposto la corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, di un ulteriore acconto alle seguenti aziende sul contributo relativo all'anno 1953.

Tale acconto viene calcolato, se non diversamente precisato, con l'applicazione delle singole aliquote già indicate per ciascun impianto con i richiamati provvedimenti alla produzione complessiva degli impianti nel periodo che va dal 1° novembre al 31 dicembre o alle date delle letture dei contatori di centrale più vicine a tali giorni.

Società elettrica Ala: impianto di Ala;
Società elettrica Valcomino: impianto Colle Romano;
Società idroelettrica Tevere: impianto Castel Giubileo;
Società idroelettrica Forni di Sopra: impianto di Dria;
Società meridionale di elettricità: impianto Villa Santa Maria,
Società meridionale di elettricità: impianto I salto Mucone;
Società idroelettrica Alto Liri: impianto Balsorano;
Società forza elettrica Valeggio sul Mincio: impianto Avio;
Società Magliano: impianto Consovero I e II salto;
Azienda elettrica Soleo: impianto Acqua della Vena;
Società Sarca Molveno: impianto Santa Massenza;
Società generale Pugliese di elettricità: impianto Garga Coscile;
Società Romana di Elettricità: impianto Canterno;
Società idroelettrica Piemonte: impianto Cimena:
Società idroelettrica Piemonte: impianto St. Clair;
Società idroelettrica Piemonte: impianto Nus;
Società idroelettrica Piemonte: impianto Tre Ceres;
Società idroelettrica Piemonte: impianto Pont St. Martin;
Società idroelettrica Piemonte: impianto Fedio;
Società Vizzola: impianto Castelli;
Società Vizzola: impianto Carona;
Società Vizzola: impianto Bordogna;
Società Vizzola: impianto Sardegnana;
Società Piemonte centrale di elettricità: impianto San Giacomo di Demonte;

Società Piemonte centrale di elettricità: impianto Breolungi;
Società idroelettrica Alta Toscana: impianto Torrite;
Società elettrica Selt-Valdarno: impianto Vinchiana;
Società Bocci e Massimiliano: impianto Falerone;
Società Adriatica di Elettricità: impianto Piave Boite;
Società Adriatica di Elettricità: impianto Lumiei;
Società Adriatica di Elettricità: impianto Saviner;
Società Orobia: impianto Bitto II salto;
Società Orobia: impianto Bitto III salto;
Società Orobia: impianto Bitto IV salto;
Società idroelettrica del Costeana: impianto Campo di Sotto;
Consorzio elettrico del Buthier: impianto Signayes;
Ditta De Antoni Umberto: impianto Ovaro;
Società Industrie Siderurgiche Meccaniche Affini « Sisma »: impianto Isorno Cipata;
Società Güterman: impianto Ghisone Inferiore;
Società cooperativa Forza e Luce di Aosta: impianto Veyon;
Società elettrica Bresciana: impianto Gratacasolo;
Società elettrica Sarda: impianto Alto Flumendosa;
Società Edison: impianto Sabbione Morasco;
Società Edison: impianto Cadarese;
Società Edison: impianto Crego;
Società Edison: impianto Codelago Devero;
Società Edison: impianto Isolato;
Società Edison: impianto Chiavenna;
Società Edison: impianto Prata;
Società Edison: impianto Gordona;
Società Edison: impianto Sonico Cedegolo;
Società Edison: impianto Palù Gogolo;
Società Edison: impianto S. Giustina Taio;
Società Dinamo: impianto Villadossola II;
Società Dinamo: impianto Piedimulera;
Società Trentina di Elettricità: impianto Predazzo;
Società forze idrauliche Appennino centrale: impianto Porrino;
Società Emiliana esercizi elettrici: impianto Farneta;
Società elettrica Lovaria Vidoni e C.: impianto Santa Maria;
Azienda elettrica municipale Milano: impianto San Giacomo di Fraele;
Società Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri « Sippic »: impianto Capri;
Società linificio e canapificio nazionale: impianto Vaprio d'Adda;
Società Idroelettrica Industriale « Sidin »: impianto Ponte della Gobba;
Manifattura di Cuorgnè: impianto Campore Alto;
Manifattura di Cuorgnè: impianto Campore Basso;
Ditta Fratelli Camiolo: impianto Valguarnera;
Ditta Giuseppe Harrasser: impianto Stegona;
Azienda elettrica municipale Torino: impianto Rosone Telessio;
Azienda elettrica municipale Torino: impianto Bardonetto;
Azienda elettrica municipale Torino: impianto Pont;
Azienda elettrica municipale Torino: impianto Stura San Mauro;
Società Edison: impianto Prestone;
Società serbatoi per irrigazione ed elettricità: impianto Travignolo;
Società idroelettrica Cismon: impianto San Silvestro;
Società idroelettrica Cismon: impianto Moline;
Società molini Albani: impianto Liscia;
Società molini Albani: impianto Cerbara;
Società elettrica Valgardena: impianto Selva Gardena;
Società idroelettrica Valcanale: impianto Sant'Antonio;
Società Trentina di Elettricità: impianto Lana;
Società elettrica ed elettrochimica del Caffaro: impianto Caver;
Società elettrica della Campania: impianto Suio;
Impresa elettrica Fratelli Lo Castro: impianto Vallelunga;
Cotonificio Cantoni di Legnano: impianto Bellano;
Società idroelettrica delle Madonie: centrale Castelbuono;
Società termoelettrica Italiana: centrale di Tavazzano: L. 1,00 al kWh;
Società termoelettrica Siciliana: centrale di Palermo: lire 2,60 al kWh;
Società termoelettrica Tirrena: centrale Civitavecchia: lire 2,00 al kWh.

(2489)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 18 maggio 1954, è stato revocato il decreto Ministeriale 18 marzo 1954, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Toriello Lorenzo nel comune di Orsara di Puglia, distretto notarile di Foggia, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Troia, distretto notarile di Lucera.

(2458)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 119

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 25 maggio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,77	631 —
» Genova	624,78	633,50
» Milano	624,79	633,75
» Napoli	624,75	633,55
» Palermo	624,80	633,80
» Roma	624,74	633,875
» Torino	—	—
» Trieste	624,81	—
» Venezia	624,82	633,50

Media dei titoli del 25 maggio 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,175
Id. 3,50 % 1902	63,35
Id. 3 % lordo	80,80
Id. 5 % 1935	96,55
Redimibile 3,50 % 1934	81,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	93 —
Id. 5 % 1936	94 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,80

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 25 maggio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A	Lit. 624,76
1 dollaro canadese	» 633,81

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,34

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142.90	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche occorrenti alla sistemazione del torrente Pellice nel tratto compreso tra la borgata Payant di Bobbio Pellice e il ponte di Bibiana (Torino).

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1954, n. 69, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1954, al registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 231, sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti alla sistemazione del torrente Pellice nel tratto compreso tra la borgata Payant di Bobbio Pellice ed il ponte di Bibiana in provincia di Torino ed interessanti i beni ricadenti nel perimetro delimitato in tinta gialla nella corografia in scala 1:25.000 del 28 luglio 1952 vistata dal Ministro per i lavori pubblici, che fa parte integrante del decreto stesso.

(2407)

Approvazione del primo elenco dei Comuni obbligati a redigere il piano regolatore dei rispettivi territori

Con decreto interministeriale n. 391 in data 11 maggio 1954, è stato approvato, ai sensi dell'art. 8 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il primo elenco dei seguenti Comuni obbligati a redigere il piano regolatore generale dei rispettivi territori:

1. Roma
2. Alassio
3. Alessandria
4. Ancona
5. Anzio
6. Arezzo
7. Ascoli Piceno
8. Assisi
9. Asti
10. Avellino
11. Barano d'Ischia
12. Bari
13. Belluno
14. Benevento
15. Bergamo
16. Bologna
17. Brescia
18. Brindisi
19. Casamicciola
20. Campobasso
21. Carrara
22. Caserta
23. Catanzaro
24. Chiavari
25. Chieti
26. Como
27. Cortina d'Ampezzo
28. Cosenza
29. Cremona
30. Ferrara
31. Firenze
32. Fiuggi
33. Foggia
34. Forio d'Ischia
35. Forlì
36. Frascati
37. Frosinone
38. Genova
39. Gorizia
40. Grosseto
41. Imperia
42. Intra Suna Pallanza (Verbania)
43. Ischia
44. Lacco Ameno
45. L'Aquila
46. La Spezia
47. Latina
48. Lecce
49. Livorno
50. Lucca
51. Macerata
52. Mantova
53. Massa
54. Modena
55. Montecatini Terme
56. Napoli
57. Novara
58. Orvieto
59. Padova
60. Parma
61. Pavia
62. Perugia
63. Pesaro
64. Pescara
65. Piacenza
66. Pisa
67. Pistoia
68. Pompei
69. Portoferraio
70. Potenza
71. Rapallo
72. Ravello
73. Reggio Calabria
74. Reggio Emilia
75. Rieti
76. Rimini
77. Rovigo
78. Salerno
79. Salsomaggiore
80. San Gimignano
81. San Remo
82. Santa Margherita Ligure
83. Savona
84. Serrara Fontana
85. Siena
86. Sondrio
87. Sorrento
88. Stresa
89. Teramo
90. Terni
91. Torino
92. Treviso
93. Udine
94. Varese
95. Venezia
96. Vercelli
97. Verona
98. Viareggio
99. Vicenza
100. Viterbo

(2492)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione della frazione Cevo in comune di Valsaviore

Con decreto Ministeriale 18 maggio 1954, n. 1305, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione della frazione Cevo in comune di Valsaviore, approvato con decreto Ministeriale 30 giugno 1947 e prorogato con il decreto Ministeriale 24 giugno 1949, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1957.

(2461)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Faedis

Con decreto Ministeriale 18 maggio 1954, n. 1248, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Faedis, approvato con decreto Ministeriale 22 novembre 1947 e prorogato con il decreto Ministeriale 21 novembre 1949, è ulteriormente prorogato fino al 22 novembre 1957.

(2459)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montelapiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1954, registro n. 8 Interno, foglio n. 384, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montelapiano (Chieti) di un mutuo di L. 200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(2432)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Chiavari, con sede in Chiavari, e nomina dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 27 aprile 1954 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Chiavari (Genova) e mette la azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Considerato che occorre procedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il rag. Arturo Perroni di Guido è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Chiavari, con sede in Chiavari (Genova), ed i signori dott. Renato Gozzi di Elia, rag. Massimo Termini fu Ernesto e rag. Silvio Guidoni fu Fabio, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1954

Il Governatore: MENICHELLA

(2431)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Imperia in data 15 settembre 1953, n. 13752, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia è costituita come appresso:

Presidente:
Pasino dott. Giuseppe, vice prefetto;

Componenti:
Lopes dott. Antonino, medico provinciale;
Dellera prof. dott. Nicolò, primario ostetrico dell'ospedale civile di Sampierdarena;
Gazzano dott. Antonino, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Garibaldi Fantina, ostetrica condotta.

Segretario:
Armenise dott. Pasquale, segretario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 maggio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2308)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Modena.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Modena in data 11 settembre 1953, n. 17365, con cui è stato indetto il concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Modena è costituita come appresso:

Presidente:
Sciacca dott. Arnaldo, vice prefetto.

Componenti:
Ambrosioni prof. Pietro, docente in igiene;
Riccoboni prof. Luigi, docente in chimica;
Calò prof. Aldo, dell'Istituto superiore di sanità;
Gazzi prof. dott. Vittorio, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bologna.

Segretario:
De Mattia dott. Guglielmo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 maggio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2341)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Grosseto in data 15 settembre 1953, n. 12423, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto è costituita come appresso:

Presidente:
Giardina dott. Gino, vice prefetto.

Componenti:
Sammartino dott. Francesco Paolo, medico provinciale;
Mascia prof. Gaetano, docente in ostetricia e ginecologia;
Mazzucchelli dott. Mario, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Simoncelli Orlandini Clotilde, ostetrica condotta.

Segretario:
Russo dott. Francesco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 maggio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2343)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Como in data 2 dicembre 1953, n. 52110, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como è costituita come appresso:

Presidente:

Marchegiano dott. Silvio, vice prefetto.

Componenti:

Agrifoglio dott. Lino, medico provinciale;

Coggi prof. dott. Cesare, docente in ostetricia e ginecologia;

Buzzi prof. dott. Bruno, primario ostetrico dell'ospedale di circolo di Lecco;

Ariata Carmela, ostetrica condotta.

Segretario:

Sardella dott. Mario, primo segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Como

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 maggio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2342)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Reggio Emilia in data 30 dicembre 1953, n. 1099, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1953, è costituita come appresso:

Presidente:

Errichelli dott. Alfonso, vice prefetto.

Componenti:

Bortolotti dott. Martinò, veterinario provinciale;

Artioli prof. Delfo, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Moretti prof. Bruno, docente in clinica medica veterinaria;

Lasagni dott. Emilio, veterinario condotto.

Segretario:

De Marinis dott. Federico.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 maggio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2496)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a quattro posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo degli esperti degli Istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sulla assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra e il relativo regolamento approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 13 novembre 1930, n 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva della Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico del personale statale:

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione ai pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori ed il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'unione fascista fra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1943, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 10 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, contenente norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º novembre 1947, n. 1768, il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1º novembre 1947, n. 1815, e i decreti del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, e 17 marzo 1949, n. 212, recanti norme per l'applicazione dei benefici previsti a favore dei combattenti, agli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati, di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, relativi al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina e dell'Aeronautica in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per i fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º giugno 1948;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati, art. 5;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1946, n. 104, contenente l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci, e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente la estensione ai mutilati e invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e dei congiunti di caduti in guerra;

Viste le leggi 12 aprile 1949, n. 149, e 11 aprile 1950, n. 130, sul trattamento economico dei dipendenti statali, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, contenenti disposizioni relative all'indennità di caro-vita, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1º ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, sull'imposta di bollo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952 che fissa il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 15 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visti il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 562, sulla revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 64079/12106 del 17 novembre 1953, con la quale è stato autorizzato il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11º, gruppo *B*) nel ruolo degli esperti degli Istituti di sperimentazione agraria.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale Divisione VI, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio dello Stato e a coloro che dimostrino di essere sotto le armi è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dal primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande che, fatta eccezione per il caso di cui al secondo comma, siano prive di qualcuno dei documenti richiesti o siano corredate da documenti irregolari, salvo il disposto del penultimo ed ultimo comma del successivo art. 4.

Art. 3.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Il predetto limite massimo di età è elevato:

A) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

e) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia; per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi nei territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) il limite massimo di età è elevato ad anni 44:

a) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

Le elevazioni di cui alla precedente lettera *A*) si cumulano tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere *B*) e *C*), purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Inoltre il limite massimo di età è protratto sino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

2. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge

3. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

4. Diploma originale, o copia di esso autenticata da un notaio, la firma del quale dovrà essere legalizzata, di perito agrario, rilasciato da un istituto d'istruzione governativo o legalmente riconosciuto.

Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato il candidato presenterà il certificato contenente la annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

5. Certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

6. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà essere a sua volta legalizzata dal prefetto

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile quegli aspiranti che non risultassero idonei all'impiego.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra e assimilati — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato medico di cui alle disposizioni degli articoli 14 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, con autenticazione della firma da parte del sindaco e con la legalizzazione del prefetto. In esso sarà contenuta l'indicazione della natura e del grado di invalidità e l'esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, nonchè la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'impiego cui aspira.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 2, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno, comunque, essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre alla legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva, dovranno, invece, produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

9. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

10. Fotografia recente del candidato, con apposizione della firma e di marca da bollo da L. 200, e autenticata per l'effige e la firma dal sindaco o da un notaio la firma dei quali dovrà essere legalizzata.

Non è consentito, in luogo di questo, la presentazione di altro documento.

11. I concorrenti che appartengano al personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dalla loro Amministrazione se appartengono ad altra Amministrazione, o del capo ufficio se facenti parte del Ministero della agricoltura e delle foreste, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, la continuità o meno del servizio prestato e le funzioni esercitate.

12. Gli impiegati civili di ruolo che non dipendono da questo Ministero dovranno produrre copia dello Stato di servizio con marche da bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza e completa delle note di qualifica ad essi attribuite nell'ultimo triennio e delle eventuali sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi.

In merito alla presentazione di documenti atti a comprovare le qualità che a norma delle disposizioni vigenti, conferiscono particolari benefici, saranno osservate le disposizioni contemplate nel successivo art. 5.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 7, e 9 del precedente art. 3 dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo.

Solamente quelli dichiarati indigenti possono presentare in carta libera i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziario, di buona condotta e medico, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 4, 8, 10 e 12.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

Per godere dei benefici connessi a particolari qualifiche combattentistiche dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati nel successivo art. 5.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del primo comma del presente articolo.

I profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno elencare nella domanda di ammissione i documenti stessi, indicando l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di ottenere la ammissione al concorso avvalendosi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi documenti siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Salva la disposizione a favore dei candidati che risiedono fuori del territorio dello Stato o che siano sotto le armi, contenuta nell'art. 2, secondo comma, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande. I soli documenti attestanti titoli preferenziali, indicati nel successivo art. 5, potranno essere prodotti separatamente dalla domanda, ma non oltre comunque il giorno precedente a quello in cui il candidato debba presentarsi per sostenere la prova orale.

In deroga alle precedenti disposizioni questa Amministrazione si riserva, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro un breve termine perentorio le domande e i documenti non conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 5.

Per essere ammessi a godere dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono connessi a particolari qualità, gli interessati dovranno comprovare il possesso delle qualità stesse nel modo seguente:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta bollata da L. 100 dall'autorità marittima competente;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati, in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948,

n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860-Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

f) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

h) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o delle lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dall'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in bollo da L. 100 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (O.N.I.G.) e vidimata dalla sede centrale dell'opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido. I mutilati e invalidi per servizio assimilati ai mutilati e invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, presenteranno il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità;

i) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati nella precedente lettera *h*), e i figli dei mutilati e invalidi di cui alla lettera stessa, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri con il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato ovvero con certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti per servizio e dai figli dei mutilati e invalidi per servizio a comprovare tali qualità, con l'avvertenza che per questi ultimi il certificato di invalidità da rilasciarsi a nome del padre è il mod. 69-*ter* precisato nella precedente lettera *h*)

Gli altri congiunti di caduti e di mutilati e invalidi comproveranno le loro qualità mediante documenti idonei;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, su carta bollata da L. 100 da rilasciarsi dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico, o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

o) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

p) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, da cui risulti che al 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

q) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

I requisiti di preferenza per la nomina al posto previsti dalle disposizioni in vigore sono valutabili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati debbano presentarsi a sostenere la prova orale.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad esperto di 4ª classe in prova nel ruolo degli esperti degli Istituti di sperimentazione agraria, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta, a termini dell'art. 23, lettera *c*), del regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354.

Gli esami del concorso avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte ed una orale, sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione comples-

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualifica di mutilati e invalidi come precisato nella lettera *h*) del precedente art. 5; agli idonei combattenti ed assimilati giusta le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *l*), *m*) del detto art. 5 nonchè, in mancanza di questi, agli idonei orfani dei medesimi o figli dei menzionati mutilati e invalidi aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria; agli idonei che abbiano subito sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, si applicheranno le disposizioni contenute nelle leggi 3 giugno 1950, n. 375 (art. 9) e 15 luglio 1950, n. 539 (art. 1), nel regio decreto 3 gennaio 1926. n. 48 (art. 13), regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 (art. 1), legge 26 luglio 1929, n. 1397 (art. 56) e regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 (art. 25), e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488 (art. 5).

Art. 10

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami ed approva la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sugli eventuali reclami, che i candidati dovranno presentare non oltre quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11°, gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina a esperto di 4ª classe con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, gruppo *B*, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che provengano da altri ruoli del personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando di concorso valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1954

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1954
Registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 20

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte.

1. Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree.
2. Zootecnia.
3. Patologia vegetale ed entomologia agraria.

Prova orale.

1. Le materie delle prove scritte.
2. Economia rurale ed estimo.
3. Industrie agrarie.
4. Costruzioni rurali e meccanica agraria.
5. Nozioni di legislazione rurale e di statistica agraria.

(2386)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esame a diciotto posti di archivista di Stato in prova nella carriera dell'Amministrazione degli archivi di Stato (gruppo A, grado 10°).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale è stato disposto che per l'ammissione ai pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vennero estese a coloro che parteciparono alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Visto il regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361, che detta norme per il personale degli Archivi di Stato;

Visto il regio decreto 20 maggio 1943, n. 417, che modifica l'art. 4 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, numero 25, che proroga i limiti massimi di età per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione nell'Amministrazione, dello Stato in favore dei colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, col quale vengono estese le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 466, che modifica gli articoli 4 e 7 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, circa aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, che reca norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica 4 marzo 1948, 137, che reca norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 233, che eleva temporaneamente il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Visto l'art. 17 della legge 24 giugno 1950, n. 467, che eleva il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi in favore degli assistenti ordinari, straordinari, ecc. delle Università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, relativo alle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, che reca norme sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 13 aprile 1953, n. 340, che reca modificazioni alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006 sull'ordinamento degli Archivi di Stato;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esame per l'ammissione di diciotto archivisti di Stato in prova nella carriera dell'Amministrazione degli archivi di Stato (gruppo *A*, grado 10°).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte su carta da bollo da L. 200 e indirizzate al Ministero dell'interno (Ufficio centrale degli Archivi di Stato) dovranno essere presentate alla prefettura della Provincia nella quale risiedono gli aspiranti, debitamente documentate, non oltre il termine di sessanta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di sessanta giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente e comunque non oltre quindici giorni dopo la scadenza del termine stesso.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo e la data di nascita ed il preciso loro domicilio o recapito. con l'elencazione dei documenti allegati, nonchè la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza.

I concorrenti potranno tuttavia indicare a quale Archivio preferirebbero essere assegnati per quel conto che di codesto desiderio il Ministero crederà di tenere.

Nelle domande dovrà esplicitamente essere dichiarata la lingua obbligatoria scelta dal candidato (n. V del successivo art. 7) e, per coloro che lo desiderino, la prova facoltativa su una o più lingue fra quelle indicate nel n. VI) del successivo art. 7.

Art. 3.

A corredo della domanda, possibilmente dattilografata, devono essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita (su carta da bollo da L. 100), da cui risulti che l'aspirante ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35° anno di età alla data del presente bando, debitamente legalizzato.

Il detto limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-1943, e per i combattenti della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico e per le altre categorie assimilate ai combattenti.

Tale limite di età è poi elevato ad anni 45 a norma delle disposizioni in vigore:

a) per coloro che siano mutilati o invalidi di guerra, mutilati o invalidi della lotta di liberazione o che appartengano ad altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra.

Essi devono beneficiare, però, di pensioni o di assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, restando esclusi, precisamente, gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e nelle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale già dipendente dall'U.N.S.E.A. di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 1951, n. 64 e dall'I.R.C.E. di cui all'art. 4 della legge 16 aprile 1953, n. 409.

Detto limite è elevato ad anni 44, a norma delle disposizioni in vigore:

a) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti della lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra. Sono esclusi dai benefici predetti coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Gli assistenti universitari ordinari, straordinari, volontari od incaricati, potranno usufruire della protrazione dei limiti massimi di età prevista dall'art. 17 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono aumentati di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente il candidato non superi il 45° anno di età.

Coloro che furono colpiti dalle leggi razziali, godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

2. Certificato su carta da bollo da L. 100 di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano, debitamente legalizzato.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta a norma di legge.

Il certificato di cittadinanza delle persone nate nei Comuni della provincia di Bolzano, nei comuni di Colle Santa Lucia, Cortina d'Ampezzo e Pieve di Livinallongo in provincia di Bolzano e nei comuni di Bronzolo, Termeno, Capriano, Cortaccia, Egna, Fondo Negrè, Montagna, Ora, Rumo, Salorno, Trodena e Valdagno in provincia di Trento, rilasciato dal Comune nel quale l'interessato risiede e legalizzato dalla autorità competente, dovrà essere integrato del visto di conferma del Commissario governativo presso l'Ente regionale Alto Adige e Trentino.

3. Diploma originale o copia notarile della laurea conseguita presso la Facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche o di lettere e filosofia o di filosofia o di magistero.

Solo nel caso in cui l'Università non abbia ancora rilasciato il diploma originale, potrà essere presentato dai candidati un certificato di laurea con l'espressa annotazione in calce al documento, che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

Detto certificato, però, dovrà essere sostituito con il diploma originale o copia notarile, qualora il candidato risulti vincitore del concorso.

4. Certificato di buona condotta morale e civile (su carta da bollo da L. 100), di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

5. Certificato (su carta da bollo da L. 100) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

6. Certificato generale (su carta da bollo da L. 200) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato.

7. Certificato medico (su carta da bollo da L. 100) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, rilasciato da un medico provinciale o militare in servizio permanente effettivo, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego per il quale l'aspirante concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, o vistato dal sindaco, la cui firma sarà legalizzata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui al combinato disposto dell'art. 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

8. Documentazione militare:

a) ufficiali in congedo ed in servizio: copia dello stato di servizio (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare), regolarizzato con marche da bollo da L. 200 sulla prima facciata e da L. 200 sugli intercalari;

b) sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

c) militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

d) riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

e) rivedibili o riformati dalle Commissioni di leva: certificato di esito di leva;

f) inscritti di leva (giovani cioè che appartengano a classi non ancora chiamate alla leva): certificato d'iscrizione nelle liste di leva).

Sulle predette copie del foglio matricolare o dello stato di servizio dei candidati ex combattenti dovranno essere annotate le eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che rivestano la qualifica di combattenti e le altre categorie assimilate, dovranno inoltre produrre apposita dichiarazione integrativa, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti autorità militari nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

La qualità di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione su carta da bollo da L. 100 del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno produrre i documenti da essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o rispettivamente dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante il certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale per le pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi per servizio, il personale già dipendente dall'U.N.S.E.A. e dall'I.R.C.E., presenteranno i documenti atti a comprovare il possesso di tali qualifiche, ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

9. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, da prodursi soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computati fra essi anche quelli caduti in guerra.

10. Fotografia del candidato munita di firma, a meno che il candidato sia munito di libretto ferroviario del quale dovranno essere precisati gli estremi.

Tanto la fotografia, da applicarsi sul foglio di carta da bollo da L. 200 che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o dal notaio.

Art. 4.

Tutti i documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I concorrenti che appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 7 e 8 dell art. 3 ed eventualmente quello indicato al n. 9, nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata in carta da bollo da L. 200 ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 4, 5, 7 e 8, quando vi suppliscano con certificato, su carta da bollo da L 100, del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti dal presente bando sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; se dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre tutti i documenti in carta libera, mentre la domanda dovrà essere prodotta su carta da bollo In tal caso però su ogni documento dovranno essere indicati gli estremi del certificato del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del candidato nell'elenco dei poveri.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, ad eccezione del limite di età che deve essere posseduto alla data del bando, salvo quanto prescritto dall'art. 23 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate dopo il termine di cui all'art 2.

Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine. L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere

un ulteriore brevissimo termine perentorio, da determinarsi di volta in volta per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio in sostituzione del quale i candidati dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' peraltro consentito fare riferimento a documenti presentati per la partecipazione ad altri concorsi dell'Amministrazione dell'interno, purchè i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 3 siano stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

In favore dei candidati di cui al penultimo comma dell'articolo 4 del presente bando, l'Amministrazione potrà disporre, a loro domanda, un congruo prolungamento dei termini stabiliti per la presentazione dei documenti. Detti candidati potranno far riferimento a documenti similari a quelli richiesti, già presentati presso uffici pubblici. E' loro consentito inoltre fare riferimento ad atti esistenti presso pubblici uffici e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto che si dovranno comprovare.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano, entro quindici giorni successivi a detto termine, i documenti prescritti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 1 del regio decreto 20 maggio 1943, n. 417 e dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 466.

L'esame consterà di quattro prove scritte ed una orale ed avrà luogo in base al seguente programma

Prove scritte:

I) storia d'Italia dalla caduta dell'Impero romano d'occidente ai nostri giorni;

II) diritto amministrativo e costituzionale;

III) storia del diritto italiano con particolare riferimento al diritto pubblico;

IV) traduzione in italiano di un brano latino (con l'uso del vocabolario).

Prova orale:

I) le materie delle prove scritte;

II) nozioni di archivistica con particolare riguardo alla legislazione archivistica odierna;

III) economia politica;

IV) nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato nozioni di statistica teorica (generalità dati statistici metodi statistici leggi statistiche) ed applicata (statistica della popolazione e demografica statistiche economiche);

V) una lingua straniera a scelta del candidato (conversazione e traduzione a vista di un brano dal francese o inglese o tedesco o spagnuolo);

VI) altra lingua straniera (tra quelle indicate precedentemente) a scelta del candidato (prova facoltativa).

A favore dei candidati che si sottoporranno alla prova facoltativa in lingua tedesca la Commissione potrà attribuire un punto, da aggiungersi al punteggio stabilito dall'art. 5 della legge 2 gennaio 1942, n. 361.

I candidati riceveranno avviso dell'ammissione nelle prove scritte ed a quella orale, nonchè della sede e data di svolgimento delle prove stesse, a mezzo della prefettura della Provincia ove hanno presentato domanda di ammissione al concorso e dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta di identità o documento equipollente a termine di legge).

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le disposizioni contenute nel cap. VI del regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio nella sede cui saranno destinati entro il termine che verrà loro notificato.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio della Giunta del Consiglio superiore degli archivi avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° di gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio della Giunta predetta, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà della Giunta di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando, valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 12.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1954

p. *Il Ministro*: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1954
Registro n. 1 Interno, foglio n. 47. — GRECO

(2417)

PREFETTURA DI RAVENNA

Graduatoria del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Ravenna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Ravenna, bandito con decreto prefettizio n. 4549 del 25 marzo 1953;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto l'art. 75 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Melandri dott. Vittorio fu Giovanni punti 94,50 su 150
2. Tognoni dott. Edda di Artemisio » 88,10 »
3. Giorgi dott. Pier Luigi di Giulio » 83,65 »
4. Prati dott. Marisa di Ulderico » 78,75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune capoluogo.

Ravenna, addì 3 maggio 1954

Il prefetto: ZANFRAMUNDO

(2232)

PREFETTURA DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 1654 in data 27 maggio 1952, con il quale veniva bandito concorso pubblico per titoli e per esami per la copertura di sei posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1951;

Riconosciuta la regolarità degli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 4 febbraio 1953, n. 20409.2/7028, modificato con decreto numero 340.2.09/12884 dell'11 dicembre 1953;

Vista la graduatoria formulata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse:

1.	Miccolis Grazia fu Mauro	punti 58,76172
2.	Di Leo Vita di Donato	» 56,16797
3.	Epifani Clara di Domenico	» 55,73828
4.	Cassano Francesca di Michele	» 52,71485
5.	Cito Linda fu Francesco	» 52,2615
6.	Quarta Settimia di Giuseppe	» 51,45
7.	Battista Antonietta fu Vito	» 51,39
8.	Intini Laura di Giovanni	» 50,05175
9.	Cannone Caterina di Savino	» 49,63
10.	Spinelli Rosa di Fedele	» 49.625
11.	Mannolo Lidia fu Guglielmo	» 48,875
12.	Tortora Maria Concetta fu Luigi	» 46,3125
13.	Parrella Nicolina fu Francescantonio	» 48,09375
14.	Paradiso Angela Rosa fu Francesco	» 47,10203
15.	Lule Eva fu Giorgio	» 46,9961
16.	Uva Santa di Teodoro	» 46,95
17.	Rubino Maria Vincenza fu Giuseppe	» 46,9297
18.	Di Carlo Franceschina fu Bartolomeo	» 46,3385
19.	Ferrante Vincenza di Giuseppe	» 46,260156
20.	Fornaro Carmina di Giovanni	» 46,038
21.	Tarulli Carmela di Michele	» 46,02735
22.	Calabrese Maria di Elisabetta	» 45,40
23.	Lorusso Maria Francesca di Cosmo	» 44,945
24.	Bellanova Grazia di Giuseppe	» 44,349
25.	Capozzi Nunziata di Emanuele	» 44,2965
26.	Napolitano Maria di Gennaro	» 43,90093
27.	Sivo Vita Nicola fu Donato	» 43,875
28.	Ferri Vittorina di Giuseppe	» 43,51485
29.	Vinicolo Gerarda	» 43,2839
30.	Vittore Maria di Marco	» 41,9997
31.	Valentini Maria fu Arcangelo, nata il 16 marzo 1920	punti 41,875
32.	De Vito Francesco Concetta di Vincenzo, nata il 23 febbraio 1924	» 41,875
33.	Tarricone Giovina di Francesco, nata il 15 settembre 1929	» 41,875
34.	Iannarelli Maria fu Giuseppe	» 41,25
35.	Cassanelli Laura di Rutilio	» 40,0625
36.	Giannotte Rosa di Vincenzo	» 39,8203
37.	Simone Anna fu Gioacchino	» 39,7797
38.	Vitale Maria fu Giovanni	» 39,590625
39.	Montevergine Maria fu Ciro	» 39,1297
40.	Manghisi Rosa di Andrea	» 38
41.	Ferrante Rosa di Giuseppe	» 37,58203

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 13 aprile 1954

Il prefetto: CARTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto in pari data n. 1155, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso per la copertura di sei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1951, bandito con decreto prefettizio n. 1654 del 27 maggio 1952;

Viste le domande presentate dalle concorrenti e l'ordine di preferenza delle sedi da esse indicate;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse e sono assegnate alle sedi a fianco di ciascuna indicata:

1) Miccolis Grazia fu Mauro: Noci;
2) Di Leo Vita di Donato: Altamura;
3) Epifani Clara fu Domenico: Bari (frazione Palese-Macchie);
4) Cassano Francesca di Michele: Gravina di Puglia;
5) Cito Linda fu Francesco: Corato;
6) Quarta Settimia di Giuseppe: Turi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 13 aprile 1954

Il prefetto: CARTA

(2227)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.